



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 33 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini
decisione del 16 gennaio 2020, deposito del 26 febbraio 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 37 del 2019](#)

parole chiave:

TASSA AUTOMOBILISTICA – ABROGAZIONE – NORMA DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA – ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO

disposizioni impugnate:

- art. 10, commi 6 e 7, del [decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 7 agosto 2016, n. 160](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 53 della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza

Il combinato disposto delle disposizioni impugnate, a parere della Commissione tributaria provinciale di Roma, ripristina retroattivamente, per il periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2015, la responsabilità solidale tributaria del proprietario e dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo. In tal modo, attribuirebbero la responsabilità esclusiva all'utilizzatore solo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non dalla data di entrata in vigore (15 agosto 2015) dell'art. 9, comma 9-*bis*, del d.l. n. 78 del 2015, che aveva autenticamente interpretato l'art. 7, comma 2, della legge n. 99 del 2009 e che è stato parzialmente abrogato da una delle censurate disposizioni. Ne conseguirebbe il contrasto con il principio d'eguaglianza, con quello di capacità contributiva nonché con quello di legittimo affidamento nella certezza dell'ordinamento giuridico.

La Corte reputa le questioni non fondate per la **erroneità del presupposto interpretativo**.

Il giudice delle leggi ripercorre il «complesso quadro normativo», per giungere alla conclusione che, anche in base alle censurate disposizioni, a partire dal 1° gennaio 2016 sono senz'altro tenuti al pagamento della tassa automobilistica, in via esclusiva, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

Per quanto riguarda il periodo 15 agosto-31 dicembre 2015, che interessa le questioni proposte, la Corte rileva come, secondo quanto sostanzialmente affermato anche dalla Corte di cassazione, resti però **applicabile la norma interpretativa**, la quale aveva già stabilito la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore del veicolo, al pari di quanto il legislatore ha disposto avvenga dal 1° gennaio 2016: contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, infatti, **«l'abrogazione della norma di interpretazione autentica non ha effetto retroattivo»** poiché, in assenza di espressa disposizione

del legislatore, non v'è ragione per derogare al principio generale posto dall'art. 11, comma 1, delle c.d. preleggi (in base al quale «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo») e, specificamente in materia tributaria, dall'art. 3, comma 1, primo periodo, dello Statuto dei diritti del contribuente.

Vero è – osserva la Corte – che dai lavori preparatori delle disposizioni censurate «emerge una certa consapevolezza dei problemi attuativi per l'attività di riscossione delle Regioni, originati dalla suddetta norma di interpretazione autentica»: ma tale consapevolezza non si è tradotta in un testo normativo che consenta di ritenere abrogata tale norma sin dalla sua entrata in vigore.

Daniele Chinni